



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	495	Del-	3 DIC. 2014	Atti 49/76/118
------------------	-----	------	-------------	----------------

Oggetto: Rinnovo della convenzione passiva con l'ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Reumatici di Milano per attività di volontariato in Azienda

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 31 del 30.1.2012, con la quale si era provveduto al rinnovo, per il triennio 2012 - 2014, della convenzione da tempo in vigore con l'ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Reumatici per consentire e regolare l'accesso di volontari per l'assistenza gratuita ai pazienti reumatologici dell'Azienda;

Preso atto:

- che lo Stato Italiano e la stessa Regione Lombardia hanno riconosciuto con legislazioni proprie il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo al fine del conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- che, in previsione della scadenza della convenzione in argomento al 31.12.2014, questa Azienda ha chiesto, con lettera 16.10.2014, alla suddetta Associazione il rinnovo della stessa per il triennio 2015 - 2017, al fine di consentire senza interruzioni la continuità di frequenza dei volontari qualificati e formati che assistono con spirito di solidarietà umana i pazienti reumatologici dell'Azienda;
- che l'ALOMAR ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo richiesto, controfirmando l'atto di convenzione che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che il rinnovo della convenzione di cui trattasi comporta a carico dell'Azienda il solo onere - ammontante a circa € 500,00 in ragione d'anno - quale rimborso all'ALOMAR della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi, così come prescritto dall'art.8, comma 2, lett. e) ed f) della L.R. n.22/1993;

Visti

- la L. 11 agosto 1991 n.266 "Legge quadro sul volontariato";
- la L.R. 24 luglio 1993 n.22 "Legge regionale sul volontariato";



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 495	Del 3 DIC. 2014	Atti 49/76/118
-----------------------------	------------------------	----------------

accertato il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, espresso con nota a margine della proposta di rinnovo 24.9.2014;

acquisito il visto contabile della s.c. Gestione Risorse Economiche e finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

delibera

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di rinnovare, per il triennio 2015 - 2017, la convenzione con l'ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Reumatici di Milano per consentire e regolare l'accesso di volontari per l'assistenza gratuita ai pazienti reumatologici dell'Azienda, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il rinnovo della convenzione di cui trattasi comporta a carico dell'Azienda il solo onere del rimborso della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi, così come prescritto dall'art.8, comma 2, lett. E) ed f) della L.R. n.22/1993;
- 4) di imputare la spesa annua derivante dal rinnovo della convenzione, stimata in € 500,00, tra i costi del Bilancio degli esercizi di competenza al conto n. 510.090.00065 "Altri servizi sanitari da privato";
- 5) di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;
- 6) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art.18, comma 7 della L.R. n. 33/2009;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 495	Del 3 DIC. 2014	Atti 49/76/118
-----------------------------	------------------------	----------------

- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.18, comma 9 della L.R. n. 33/2009).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 495	Del - 3 DIC. 2014	Atti 49/76/118
----------------------	-------------------	----------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li - 3 DIC. 2014

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 9 (nove) pagine, di cui n. 5 (cinque) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE TRA L'ALOMAR - ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI DI MILANO
E L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO PER
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN ISTITUTO.

Tra

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1, codice fiscale n. 80064670153 (d'ora in avanti indicato semplicemente come Istituto), in persona del legale rappresentante, il Direttore generale dott. Amedeo S. Trojano

e

l'ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Reumatici (in seguito denominata ALOMAR), con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1, c/o Cattedra di Reumatologia Istituto Gaetano Pini, codice fiscale n.97047230152, in persona del Presidente pro-tempore sig.a Maria Grazia Pisu

Premesso

- che con la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo - salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale - per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- che la Regione Lombardia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge n. 266/1991, ha promulgato la "Legge regionale sul volontariato" n. 22 del 24 luglio 1993;
- che le predette leggi:
 - prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
 - prevedono altresì che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci

rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

-che da tempo l'ALOMAR opera all'interno dell'Istituto ponendo a disposizione gratuita degli ammalati reumatologici anziani soli o bisognosi il sostegno di volontari qualificati e formati;

-che si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ALOMAR è associazione di volontariato senza fini di lucro. E' iscritta al Registro Generale della Lombardia, iscrizione disposta con decreto del Pres. della Giunta Reg. n.51517 del 27.1.1994; è iscritta nel Registro Persone Giuridiche DPGR 016697 del 15.11.2005.

Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è fornire aiuto alla persona malata e bisognosa attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.

Art. 2

L'ALOMAR assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza in Istituto, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.

Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, a svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti.

Art. 3

L'azione dell'ALOMAR si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'Istituto e non potrà mai

configurarsi come supplenza del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'ALOMAR saranno disponibili a partecipare a riunioni con l'U.F.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Istituto nonché a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del direttore del reparto ovvero del collaboratore professionale sanitario infermiere esperto (già capo sala).

Art. 4

L'ALOMAR si impegna a realizzare in proprie attività formative per i volontari.

Art. 5

L'ALOMAR si impegna a fornire all'Istituto l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Istituto stesso.

Art. 6

I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'onere della copertura prevista dall'art.8, comma 2, lett. e) ed f) della L.R. n. 22/1993 sarà a carico dell'Istituto.

Art. 7

L'Istituto, per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell'attività dell'ALOMAR, pone a disposizione dei volontari dell'Associazione stessa un locale, con le necessarie attrezzature

(scrivania, sedie, armadietti, spogliatoio, ecc.), da adibirsi a segreteria per il coordinamento dell'attività di volontariato.

Saranno pure disponibili, a richiesta dell'Associazione, sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per vecchi e nuovi volontari.

Art. 8

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina o il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio.

Art. 9

Qualora i volontari volessero usufruire del servizio mensa esistente all'interno dell'Istituto, ciò sarà consentito ad un costo di € 2,58 per pasto.

Art. 10

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività, ciò anche in relazione a quanto previsto nella "Carta dei Servizi" approvata dall'Istituto.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario.

Potrà essere costituita una Commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione e la verifica delle prestazioni rese nonché il controllo sulla loro qualità anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

Art. 11

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per

ragioni del proprio servizio.

Art. 12

La presente convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2015, con possibilità di disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipulazione di nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla Commissione mista di cui all'art. 10 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Art. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, - 3 DIC. 2014

per l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico

"Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo Tropicano)

per l'ALOMAR (Associazione Lombarda Malati Reumatici)

IL PRESIDENTE pro-tempore

(sig.a Maria Grazia Pisù)

Maria Grazia Pisù